

RIFLESSIONI SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE

**Sintesi della consultazione a Consigli riuniti
tenutasi a Pordenone in data venerdì 21 ottobre 2011
fra gli OAPPC provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine**

[Il presente documento viene proposto all'attenzione della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori convocata a Padova nei giorni 27 e 28 ottobre 2011. Le riflessioni qui raccolte rispecchiano la stessa sequenza espositiva dei molteplici quesiti che, con **Circolare Prot. 0000790 d.d. 13/10/2011**, il Consiglio Nazionale ha rivolto agli Ordini provinciali, richiedendo agli stessi di fornire risposte rappresentative del rispettivo livello regionale.]

* * * * *

Domande di carattere generale

1. Federalismo

- a. *Il processo Federalista rende necessario un riconoscimento istituzionale del ruolo di Federazioni e Consulte, senza alterare le potestà ordinamentali provinciali? (tenendo conto che il processo di abolizione delle provincie comporterà anni, semmai si farà)*
- b. *Se sì, quale il ruolo riconosciuto nell'ordinamento? La rappresentanza "politica" nei confronti delle Regioni (o provincie a statuto speciale)?*

1.a. Sì. Riteniamo che l'esigenza di costituire Federazioni o Consulte si giustifichi già con l'effettiva attuazione del regionalismo statuito dalla Carta costituzionale, prima ancora che sulla base delle istanze federaliste successivamente sopravvenute; e finora attuate - a dire il vero - con modalità incerte e finanche incongrue e deleterie. Non è un caso che nelle regioni a statuto speciale come la nostra, tale esigenza si sia avvertita prima che in altre parti del Paese. Il mero dato di fatto che ormai tutte le Regioni esercitano potestà legislative, ed in materie che incidono direttamente e pesantemente sulle condizioni dell'esercizio professionale, ha imposto (o dovrebbe imporre, a nostro avviso) un livello organizzativo dell'ordine professionale ed una capacità interlocutoria corrispondenti. Concordiamo anche sul fatto che l'abolizione delle provincie comporterà anni, e che forse mai si farà; o sul fatto che, se si farà, probabilmente si farà con modalità surrettizie e palliative. Pertanto, riguardo al tema del decentramento delle gerarchie politico-amministrative, riteniamo che il problema vada posto in termini concreti, ossia a partire dalle circostanze di fatto e non da chimere svariabilmente futuribili; e tuttavia con un occhio di riguardo per la flessibilità dei nostri comportamenti, tesaurizzando le molteplici esperienze "interpretative" del ruolo istituzionale che siamo via via indotti a collezionare, qualora possano considerarsi - in senso positivo e spesso anticipatore - abbastanza collaudate e comunque corrispondenti a necessità. E' peraltro evidente che più si complica la gerarchizzazione degli assetti politico-amministrativi, più forte diviene l'esigenza di avvalersi di strumenti di interlocuzione, sia interna che esterna al sistema delle autonomie ordinamentali, per comprendere ed affrontare adeguatamente la situazione di quadro.

1.b. Ovviamente sappiamo che nessun ruolo è attualmente riconosciuto dall'ordinamento per le federazioni e consulte; riteniamo perciò che, se la riforma si dovesse attuare a breve termine, tale ruolo dovrebbe essere senz'altro istituzionalizzato. Tuttavia, così espressa, la risposta al quesito si rende alquanto semplicistica e ci obbliga ad una più puntuale riflessione. Il cuore del problema è indubbiamente la questione della rappresentanza. E' una questione che comunque va tenuta distinta, almeno concettualmente, tanto dal problema dei ruoli amministrativo-finanziari e dei ruoli organizzativi quanto da quello dei ruoli disciplinari. Ma è anche una questione, al contempo e per contro, che non può che essere declinata a ricalco di quella delle autonomie ordinamentali. Preliminarmente, sullo stesso concetto di rappresentanza (se "politica" o di quale natura) pensiamo vi sia molto da discutere e ancor di più da chiarire. A riguardo, rileviamo che le più sofisticate

argomentazioni giuridico-costituzionali, come prospettate in questi anni dai nostri consulenti, hanno contribuito tanto a illuminarci sui principi base del vigente ordinamento quanto - spesso - a confondere esponenzialmente sia le nostre scarse certezze acquisite che la limpidezza delle nostre aspirazioni. Ma non potrà mai essere altrimenti che così, se ci si vincola al senso maggiormente riduttivo dei principi più obsoleti del vigente ordinamento, largamente superato - lo sperimentiamo tutti quotidianamente - dalla realtà fattuale.

Non sarà una mera questione di aggettivazioni; ma se l'aggettivo "politica" può legittimamente suscitare la perplessità del giurista (e di alcuno di noi), e perciò si preferisce l'aggettivo "istituzionale" (solo apparentemente più anodino), rimane il problema di precisare in modo aggiornato e corretto la natura e le modalità di espletamento del nostro ruolo di "rappresentanza istituzionale". La soluzione a tale dilemma dovrebbe ancorarsi tanto alla nostra storia quanto alle istanze del tempo presente ed alla loro ipotizzabile evoluzione, pertanto riteniamo che:

- di principio, la tutela dell'interesse della collettività, generale e pubblico, è un punto di forza che non deve essere abbandonato, ma semmai ulteriormente arricchito di contenuti;
- di fatto, l'Ordine deve ormai esprimere una dimensione di etica collettiva, quella della comunità intellettuale e civile degli architetti, e non più soltanto sovrintendere all'etica individuale del singolo professionista architetto (se non altro perchè tale superata impostazione non riesce quasi più a garantire, complici le mutate condizioni sistemiche, l'espletamento effettivo della sua autonomia intellettuale).

Crediamo che il riconoscimento ed il rilancio del "ruolo sociale dell'architetto" non possa prescindere da una trasformazione dell'Ordine in "parte civile", peculiarmente costituita attorno all'interesse della collettività, e perciò estranea sia alla logica sindacale che a quella dell'associazione privatistica; ne consegue che è davvero il caso occuparci di "politica", ancorchè in un senso lato ed indipendente dalla logica delle "parti politiche". A tale riguardo, riteniamo che l'istituzione ordinistica debba tendere a colmare un vuoto, uno spazio che è per lo più lasciato scoperto dall'attuale sistema politico-economico sociale e civile, la cui gestione raramente appare orientata da una seria riflessione intellettuale e da un equilibrio coerente fra le diverse competenze specifiche.

Parallelamente, non a caso, è sempre più avvertita l'esigenza ed è sempre più praticato dagli ordini territoriali l'impegno della promozione culturale dell'architettura presso le collettività locali, mediante l'organizzazione di esposizioni, convegni, dibattiti, forum, ecc.

Questa funzione di "parte civile" degli ordini territoriali corrisponde peraltro ad un'esigenza reale che, laddove sia espressamente avvertita o appena sollecitabile, viene già quotidianamente corrisposta da tempo a tutti i livelli di rappresentanza territoriale, sia regionale che provinciale e comunale.

Ma tali livelli debbono essere coperti con mirate attenzioni istituzionali, che richiedono una puntuale presenza degli Ordini e l'esperienza sia dell'intero che di tutte le parti del territorio.

Pertanto l'autonomia delle rappresentanze ordinistiche provinciali è per noi un valore da preservare, in un Paese il cui DNA è tuttora radicato sulle libertà comunali. Se il modello statale dovrà essere quello federale, allora lo si ricalchi conseguentemente e fino in fondo.

Al contempo invece, nel ricorso al livello regionale ravvisiamo l'opportunità di realizzare significative interazioni e notevoli economie di scala sia nell'amministrazione finanziaria che nell'organizzazione di tutte le attività istituzionali che possono essere condivise dagli ordini provinciali aderenti alle federazioni o consulte.

Riteniamo infine che con il ricorso al livello regionale si potrebbe altresì favorire una maggiore autonomia e l'effettiva terzietà di giudizio del ruolo disciplinare.

2. Deontologia

- a. *Le norme deontologiche vanno adeguate alla nuova norma (formazione continua, assicurazione, ecc); per il resto debbono rimanere come sono o vanno adeguate per garantire una maggiore protezione dell'utente o dell'ambiente?*
- b. *Le norme deontologiche devono essere uguali per le professioni affini?*
- c. *Come possiamo adeguare le norme deontologiche alle crescenti responsabilità di funzioni di certificatori sussidiari allo Stato*

2.a. Sì. Qualora la nuova norma ordinamentale disponga obblighi professionali inediti o diversificati rispetto al previgente ordinamento ci pare ovvio ravvisare la necessità di por mano ad un susseguente adeguamento delle norme di deontologia.

Dal punto di vista sia sostanziale che tattico potrebbe essere opportuno dimostrare che si è operato un adeguamento anche nel senso di una maggior protezione dell'ambiente e della committenza.

A quest'ultimo riguardo però, è il caso di rilevare che, specie nel caso di incarico pubblico e per effetto della vessatoria normativa intervenuta in materia, il professionista architetto è ormai da considerarsi il vero “soggetto debole”, sia nei riguardi dei poteri conferiti alla stazione appaltante sia rispetto alle potenziali pretese dell'impresa appaltatrice.

- 2.b. Riteniamo sia opportuno uniformare gli obblighi deontologici che riguardino aspetti e comportamenti effettivamente comuni all'esercizio delle professioni tecniche (ad esempio: contrattazione preliminare dell'incarico, rapporti tra colleghi, rapporti con la p.a., compatibilità, conflitti di interessi, ecc.) Per contro, si dovrebbe al contempo garantire l'evidenza ed il rispetto delle peculiarità di ciascuna professione: in tal senso, infatti, si renderebbe semmai opportuna una diversificazione degli obblighi più specifici e caratterizzanti. Consideriamo ambiguo e potenzialmente pericoloso il concetto stesso di “professione affine”. La specificità della professione di architetto, infatti, è già ampiamente misconosciuta dalle annose e tuttora irrisolte sovrapposizioni dei limiti di competenza; perciò non abbiamo certo bisogno di ulteriori indebite assimilazioni.
- 2.c. Valgono le stesse considerazioni espresse a conclusione della risposta al quesito 2.a .

3. Ordinamento

a. Oltre a quelle previste dalla riforma, quali sono le attribuzioni di funzioni agli ordini che vanno integrate, sulla base di ciò che realmente già fanno?

- 3.a. Sul tema nodale della “rappresentanza” abbiamo già ampiamente argomentato nel rispondere al quesito “1. Federalismo”.

In relazione sia alle funzioni attualmente espletate che alle ulteriori impegnative attribuzioni previste dalla riforma si renderebbe quanto mai opportuno, qualora possibile, un diverso inquadramento dell'amministrazione economico-finanziaria dell'istituzione ordinistica.

L'attuale natura di ente di diritto pubblico non economico dovrebbe essere in qualche modo superata per darci, quanto meno, la possibilità di scaricare l'IVA, ma soprattutto per consentirci la gestione diretta di tutte le attività che allo stato attuale debbono necessariamente essere affidate a soggetti terzi o trattate con forme più o meno ineleganti di “escamotage”.

4. Esame di Stato

a. Mantenendo salva la potestà del MIUR sull'esame di Stato, per garantire la terzietà dobbiamo proporre che i Commissari dell'Ordine debbano provenire da una provincia o regione diversa? Il costo sarebbe sostenibile?

- 4.a. Sinceramente, il quesito ci appare quanto meno mal posto. La terzietà dei Commissari degli Ordini fa capo alla loro estrazione ordinistica e, in tal senso, all'autonomia rispetto dalle logiche dell'ambiente universitario. Poco conta la loro provenienza territoriale. Quanto alla sostenibilità dei costi, il quesito andrebbe girato al MIUR, dato che attualmente li sostiene.

Ci rendiamo conto, d'altronde, che i principi della riforma non prevedono alcuna sostanziale modifica dell'esame di Stato, ma solo la conferma della sua obbligatorietà. Tuttavia, proprio perchè riteniamo di dover sostenere “a spada tratta” la necessità dell'esame di Stato, dovremmo più coraggiosamente denunciare la totale inefficacia dell'attuale impostazione.

Anche trascurando la questione della potestà che rimane conferita al MIUR, ma che secondo logica dovrebbe piuttosto far capo agli Ordini, rimane il problema di una riforma sostanziale dell'esame al fine di renderlo effettivamente professionalizzante.

In tal senso l'esame di Stato dovrebbe concludere il periodo di tirocinio anzichè anticiparlo. L'esame, infatti, non dovrebbe vertere sulle materie apprese per il conseguimento della laurea bensì, come avviene nella tradizione anglosassone, su ciò che si è appreso in sede di tirocinio ai fini dell'avvio alla professione.

5. Società professionali

a. Le società professionali debbono essere aperte a professioni diverse?

- b. *Devono poter vedere l'apporto di capitale "esterno"? Se sì, purchè in minoranza? O invece il "conferimento" deve essere di mero lavoro (opportunità, clienti) e non di denaro?*
- 5.a. Sì. Riteniamo che l'interdisciplinarietà costituisca un passaggio obbligato per una riorganizzazione del lavoro professionale che sia al passo con i tempi.
E' peraltro evidente che pure a tale riguardo, e fors'anche a maggior ragione, si ripropone il tema irrisolto di una chiara delimitazione delle competenze.
- 5.b. Non siamo pregiudizialmente contrari all'apporto di capitale "esterno", e in qualunque modalità si vogliano ipotizzare i termini - ma non tutti gli effetti - del "conferimento".
Il vero nodo da sciogliere, infatti, è quello della responsabilità professionale in riferimento tanto all'autonomia intellettuale che agli obblighi deontologici: ne consegue l'assoluta rilevanza della titolarità effettiva delle prospettate forme societarie, in quota necessariamente maggioritaria. La titolarità dell'esercizio professionale in forma societaria dovrebbe perciò rimanere in ogni caso in capo alla persona ed essere attribuita ai soli componenti professionali dell'aggregazione, tramite una inequivoca individuazione dei rispettivi ruoli ricoperti; un tanto pure nell'ipotesi di iscrizione delle aggregazioni societarie - come tali - in sezioni dedicate dell'Albo.
Riteniamo che sia altresì imprescindibile, al riguardo, un susseguente adeguamento delle norme di deontologia.
Peraltro, anche rispetto alla situazione presente si avverte l'esigenza di porre un limite, nei limiti del possibile, all'increscioso fenomeno dei "prestanome", ossia - comunque li si definisca - dei soggetti professionali supinamente asserviti alla logica meramente mercantile delle società da cui dipendono.

6. Dipendenti

- a. *Tenuto conto che alcuni dei principi della norma difficilmente possono essere applicati ai dipendenti (pubblici o privati) ritieni che all'interno dell'Albo la differenza debba essere segnalata con due capitoli diversi? Se sì, nel caso di dipendenti part-time che fanno anche la libera professione, vale la prevalenza del lavoro effettivamente svolto?*
- 6.a. No. L'articolata discussione suscitataci dal quesito (che per brevità non è il caso di riferire per esteso) ci ha portato a concludere che l'ipotesi di distinguere la posizione dei professionisti dipendenti (sia pubblici che privati) nell'ambito Albo, e di dare quindi luogo a differenziate regimazioni dell'esercizio professionale, oltre a rischiare di corrispondere ad un intento velatamente vessatorio nei confronti del lavoro dipendente, di fatto creerebbe più problemi di quanti ne potrebbe risolvere.
Al riguardo, tutt'al più, si può avanzare una questione di trasparenza, in ordine all'esigenza di garantire l'evidenza pubblica del percorso curricolare di ciascun iscritto. Ma tale opportunità andrebbe fatta valere comunque, a prescindere quindi dalla diversificazione delle posizioni lavorative (nonchè fiscali e previdenziali), che daltronde possono mutare più volte nel corso della vita professionale di ognuno.
E' vero che il dipendente pubblico, in particolare, risponde a prerogative ed obblighi di legge che sono espressamente normati da puntuali disposizioni, ancorchè non sempre esaustive o pienamente coerenti all'originaria regolazione dell'ordinamento professionale. A quest'ultimo riguardo un esempio eclatante è la sopravvenuta decadenza dell'obbligo di iscrizione all'Albo per i dipendenti che esercitano atti professionali per conto della Pubblica Amministrazione, ancorchè sia fatta salva - in sede di concorso per l'assunzione - la dimostrazione di possesso dei titoli per l'abilitazione all'esercizio.
L'esempio appena riportato rappresenta una situazione di oggettiva disparità di trattamento, che pensiamo sia il caso di attenuare piuttosto che di esaltare con ulteriori disposizioni; un tanto, nella considerazione che sia l'etica che l'autonomia intellettuale dell'esercizio della professione debbano essere garantite e rispettate per e da tutti i Colleghi, nessuno escluso, indistintamente per tutte le condizioni lavorative.
Riteniamo, semmai, che il problema da risolvere sia un'altro: poter riconoscere con chiarezza - e quindi contrastare con efficacia - eventuali situazioni di conflitto di interesse rispetto alla correttezza dell'esercizio professionale. Ne sussistono diverse, che per lo più corrispondono ad altrettante ingiustificate lacune del diritto che favoriscono comportamenti "border line", o decisamente devianti, sia criptici che dichiarati (esempi: esercizio professionale concomitante con l'esercizio di attività commerciali, di intermediazione o d'impresa, potenzialmente o inevitabilmente conflittuali con la deontologia; tangenti sulle forniture in sede di preventivazione o direzione dei lavori; interessi privati in atti d'ufficio, ecc.).

Domande sull' Art. 3 comma 5

1. (Comma b) Obbligo della formazione continua

- a. La formazione continua e permanente deve prevedere delle eccezioni (es. per i giovani nei primi tre anni di professione, per gli iscritti che hanno più di 30 anni di iscrizione, per le neomamme)?
- b. I costi della formazione debbono essere deducibili fiscalmente e in sede previdenziale?
- c. Il non raggiungimento dei crediti formativi per tre anni consecutivi comporta la sospensione dall'Albo fino al raggiungimento dei crediti?
- d. I colleghi dipendenti ricadono nell'obbligo? Se sì i costi sono a carico dell'iscritto o viceversa della società o Ente?
- e. Le abilitazioni obbligatorie (sicurezza, antincendio, energetica) danno crediti formativi?

Considerazione preliminare 1:

Riteniamo concordemente che per definire le acquisizioni di saperi effettuate nel periodo dell'esercizio professionale l'espressione più appropriata sia quella mutuabile dal modello anglosassone, ossia quella di: **“sviluppo professionale continuato”**.

La ripresentiamo pertanto all'attenzione della Conferenza Nazionale OAPPC e proponiamo di adottarla in via definitiva, nella convinzione che il termine “formazione” attenga strettamente al percorso effettuato ai fini del conseguimento della laurea; mentre abbiamo già in precedenza chiarito che per “tirocinio” si dovrebbe intendere l'ulteriore percorso formativo da effettuare ai fini abilitativi.

Siamo convinti che con maggior chiarezza concettuale l'espressione “sviluppo professionale continuato” possa definire il processo di crescita professionale attuato nel corso dell'esercizio dal professionista, che d'altronde non potrebbe considerarsi tale se non avesse già acquisito le formazioni di base.

Termini diversi come “formazione” o “qualificazione” ci paiono pertanto ambigui, perchè tendono a sminuire il valore dei titoli formativi e abilitativi che costituiscono il presupposto di legge per poter esercitare la professione, nonchè la ragion d'essere dell'ordinamento professionale.

Considerazione preliminare 2:

Ci rendiamo conto che l'accreditamento dell'offerta di “sviluppo professionale continuato” richiede una uniformità di valutazioni che pertanto non può che competere al Consiglio Nazionale, nè può essere decentrata ai livelli regionali e provinciali. Ciò non toglie che per il trattamento o la produzione dell'offerta potrà rendersi strategica la collaborazione a rete fra tali livelli ed il Consiglio nazionale, a condizioni predeterminate e fatto salvo il controllo qualitativo in capo a quest'ultimo.

Considerazione preliminare 3:

Auspichiamo che, nelle more di una compiuta legiferazione in materia di “sviluppo professionale continuato”, che comporta un percorso tuttora imprevedibile (e tutt'altro che certo), l'Ordine nazionale possa tentare di anticipare un periodo di sperimentazione, ricorrendo ad una regolamentazione provvisoria che consenta, in forma prudenziale ed aperta (ossia non immediatamente cogente), di individuare gradualmente le criticità per la messa a punto del sistema e di approfondire al contempo la conoscenza di modelli già positivamente collaudati all'estero o in alcuni territori del Paese. Per contro, siamo anche consapevoli del limite che purtroppo frappone la presente scarsità di risorse.

- 1.a. No. In linea di principio pensiamo che non debbano sussistere eccezioni all'obbligo formativo, fatte salve le sole cause di impedimento oggettivo, che ovviamente dovrebbero essere chiaramente individuate e puntualmente disciplinate dalla regolamentazione in materia, in analogia e in coerenza con il diritto del lavoro (maternità, ma anche paternità; malattia; incidenti, ecc.).
In particolare, riteniamo che la maggiore o minore anzianità professionale non sia un criterio da seguire per determinare delle eccezioni all'obbligo formativo.
- 1.b. Sì. E' auspicabile che i costi della formazione siano deducibili sia fiscalmente che ai fini previdenziali.
- 1.c. No, o quanto meno non necessariamente. Ma sia chiaro: in linea principio riteniamo il mancato adempimento dell'obbligo formativo debba essere sanzionato a livello disciplinare.
Osserviamo però che la sospensione dall'Albo (ossia: la sospensione dall'esercizio della professione!) è una sanzione davvero pesante che, oltretutto, non è attualmente imposta da alcuna disposizione di legge.

In generale riteniamo che l'entità della sanzione debba commisurarsi alla maggiore o minore gravità dell'inadempienza (che non dipende soltanto dalla sua durata). Il principio dovrebbe perciò applicarsi anche per le violazioni attinenti all'obbligo formativo.

Osserviamo d'altronde che il quesito appare quanto meno prematuro, in quanto:

- l'obbligo formativo non è ancora compiutamente regolato da disposizioni di legge;
- ci vorrà del tempo prima che gli Ordini professionali possano garantire e mettere a sistema, per l'offerta formativa, degli standards qualitativi omologati nonché l'accesso a costi sostenibili;
- nelle condizioni appena richiamate, è auspicabile che l'adeguamento delle norme di deontologia attinenti all'obbligo formativo venga progressivamente calibrato in base all'evolversi della situazione;
- i ruoli disciplinari e le inerenti valutazioni di merito verranno in ogni caso deferiti ad organi istituzionali distinti dai Consigli degli Ordini; ed anche in questo campo la materia è tuta da regolamentare.

1.d. Sì. Riteniamo che in linea di principio tutti i Colleghi debbano essere tenuti al rispetto dell'obbligo formativo, compresi i dipendenti pubblici e privati.

Impossibile rispondere al quesito relativo al sostegno dei costi formativi a carico del datore di lavoro: sia nel settore pubblico che in quello privato sono i contratti di lavoro a regolare questi aspetti della materia, che pertanto esulano dalla competenza e dalla possibilità di intervento dell'Ordine.

Al riguardo ci pare invece rilevante, nonché di difficile soluzione, il problema dell'accREDITAMENTO dell'offerta formativa "interna" proposta al lavoratore dipendente, in forma più o meno obbligata, sia nella Pubblica Amministrazione che nel settore privato. Ci chiediamo - se il problema è la parità di trattamento - in che misura tale offerta sia confrontabile, e quindi omologabile, rispetto a quella proposta al professionista autonomo.

1.e. No, ma concordiamo che dovrebbero. Siamo consapevoli che la formazione conseguita nei campi della sicurezza, della prevenzione antincendio e dell'energetica, essendo soggetta ad abilitazione obbligatoria, non può dar luogo all'acquisizione di crediti formativi per un preciso problema di diritto. Politicamente, però, riteniamo che tale problema dovrebbe essere superato.

2. (Comma c) Tirocinio

- a. *Il tirocinio deve essere della durata di un anno, dopo il corso universitario (5+1o 3+1 per gli iunior)?*
- b. *Il compenso previsto dalla norma sarà stabilito per tutto il territorio nazionale o rimane alla pattuizione tra tirocinante e tutor (sia esso un professionista o un Ente)?*
- c. *I costi del tirocinio debbono essere deducibili dal tutor fiscalmente e in sede previdenziale?*

2.a. Sì. E' bene che il tirocinio abbia la durata minima di un anno, anche in riferimento al precedente normativo costituito dal DPR n. 328/2001. Va peraltro rilevato che il DL n. 138/2011 non prevede alcun limite minimo di durata ma soltanto il limite massimo, che è di tre anni.

E' importante altresì ribadire che a nostro avviso - come già affermato nel rispondere al quesito sull'Esame di Stato - il tirocinio deve effettuarsi dopo il corso universitario e non durante. Riteniamo infatti che il tirocinio da disporre ai fini abilitanti non debba essere confuso con le altre forme di tirocinio, finalizzate al solo conseguimento del diploma di laurea, che sono state attivate in alcune sedi universitarie. Pensiamo peraltro che questa impostazione consenta un maggiore margine di manovra per la trattativa che il Consiglio Nazionale dovrà condurre con il MIUR.

Rimane da chiarire se il periodo di tirocinio praticato per l'abilitazione susseguente al diploma triennale possa assommarsi, e in che misura fatto valere, per abbreviare il periodo di tirocinio successivo al conseguimento del diploma quinquennale

2.b. Ci pare ragionevole che l'entità del compenso indennitario dovuto per il tirocinio venga pattuita fra il tutor ed il tirocinante, dato che la norma dispone che sia "commisurata al suo concreto apporto".

2.c. Sì. Auspichiamo che costi del tirocinio siano deducibili dal tutor fiscalmente e in sede previdenziale.

3. (Comma d)

- a. *L'obbligo del contratto, se non rispettato, è da ritenersi un illecito deontologico?*

3.a. Sinceramente, il quesito ci appare mal posto.

Infatti il DL 138/2011 non menziona affatto il contratto, ma sancisce un mero obbligo di pattuizione del compenso. Stabilisce altresì, invocando il principio di trasparenza, che il professionista deve “rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico”, ma soltanto per fornire “tutte le indicazioni utili circa gli oneri ipotizzabili”.

La disciplina del Codice Civile riconosce e regola la fattispecie del contratto e tuttavia legittima la validità della contrattazione verbale. Di fatto, allo stato attuale, non sussiste alcun obbligo di pattuire i termini dell'incarico professionale e l'inerente compenso tramite una contrattazione restituita in forma scritta; e di un tanto prendono atto, necessariamente, anche le vigenti norme di deontologia.

Premesso un tanto, possiamo esprimere la nostra concorde opinione al riguardo. Da anni sosteniamo che la pattuizione dei termini dell'incarico - ivi inclusa la determinazione dei compensi, che è soltanto una parte della pattuizione - dovrebbe essere stilata e sottoscritta, se non in un vero e proprio contratto, almeno nella più agile forma della lettera d'incarico. Un simile obbligo però, per avere concreta efficacia, deve essere sancito dalla legge ma anche, al contempo, deve estendersi a tutte le professioni interessate, nessuna esclusa. Soltanto in base a tali condizioni minime diverrà possibile aggiornare gli attuali obblighi deontologici e le inerenti sanzioni disciplinari.

4. (Comma f) Organi disciplinari

a. *L'organo disciplinare territoriale è istituito a livello regionale? Provinciale? Per circoscrizione giudiziaria? La territorialità diversa dalla provincia è garanzia di terzietà?*

b. *Per garantire la terzietà la commissione deve prevedere esterni (ad es. la presidenza di un magistrato)?*

c. *I costi della struttura devono essere a carico degli Ordini o si deve prevedere il rimborso spese da parte del soccombente?*

4.a. Come già rilevato in risposta al quesito 1. Federalismo, ci pare che il livello regionale sia quello giusto per l'espletamento del ruolo disciplinare, anche per una maggior garanzia di terzietà dell'organo giudicante.

4.b. E' ormai opportuno che il ruolo disciplinare sia esercitato con competenza giuridica e quindi con l'apporto di un esperto di diritto. Tuttavia, considerata la peculiarità del giudizio, che non può essere avulso dall'esperienza e dai saperi specifici della nostra professione, riteniamo che la componente giuridica dell'organo giudicante debba essere minoritaria e altresì che la presidenza debba rimanere affidata ad un architetto iscritto all'Albo.

4.c. E' ragionevole prevedere che, del tutto o in quota parte, i costi della struttura siano accollati alle parti soccombenti nel giudizio disciplinare; un tanto in analogia a quanto accade nei tribunali ordinari.

5. (Comma g) Pubblicità

a. *L'attuale norma (modificata nel 2009 con l'Antitrust) è adeguata?*

5.a. Sì.

* * * * *